



CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 17 DEL 30/04/2019

OGGETTO:

ORDINANZA PER LA CHIUSURA AL TRANSITO DELLA VIA ROCCHETTA PER LAVORI

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Vista l'istanza inoltrata in data 29 aprile 2019 dal sig. Cataldo Daniele, acclarata al n. 1987 del protocollo generale, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla chiusura della via Rocchetta nel tratto compreso tra via Mazzini e via Re Cozio nei giorni 6-7-16 e 17 maggio 2019, al fine di consentire lavori di ristrutturazione del fabbricato contraddistinto dal n. 31 di via Mazzini;

Considerato che la concessione di quanto richiesto di fatto precluderà il traffico veicolare;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495

ORDINA

che nei giorni, 6-7-16 e 17 maggio 2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00, sia vietato il transito veicolare in via via Rocchetta, nel tratto compreso tra via Mazzini e via Re Cozio, per permettere l'esecuzione dei lavori citati in premessa; Dovrà in ogni caso essere garantito, in tale tratto, l'accesso pedonale alla scuola dell'Infanzia situata in via Re Cozio.

E' fatto salvo in caso di necessità, l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nella zona interessata a cura del richiedente e affissione dell'ordinanza all'imbocco della via per informazione ai residenti e proprietari di autorimesse;

- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/92;

AVVISA

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 30 aprile 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
Ennio Caffo